



## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### 1. Descrizione generale

1.1. I presenti termini e condizioni generali di acquisto (di seguito denominate "**Condizioni**") vengono applicati esclusivamente nella loro versione attuale, alla fornitura di prodotti concordati (di seguito denominati "**Prodotti**") da parte del fornitore (di seguito denominato "**Fornitore**"), alla società ordinante del Gruppo Swarovski (di seguito denominata "**Swarovski**"). Non saranno applicati termini aggiuntivi o differenti del Fornitore, in particolare i termini e le condizioni generali del Fornitore, a prescindere dal fatto che tali termini siano stati rifiutati o meno da Swarovski in modo esplicito. Le Condizioni si applicano anche esclusivamente se Swarovski, essendo a conoscenza di altri termini del Fornitore, svolge prestazioni contrattuali senza riserve.

1.2. Eventuali modifiche o cambiamenti di una qualsiasi delle Condizioni saranno validi o vincolanti per l'altra Parte solo se aventi forma scritta. Lo stesso dicasi per l'eliminazione del presente requisito della forma scritta.

1.3. Swarovski si riserva il diritto di emendare occasionalmente le presenti Condizioni a sua sola discrezione, previa notifica scritta (compresi fax ed e-mail) in merito, al Fornitore. Tali emendamenti si applicano a tutte le transazioni future, relative ai Prodotti.

### 2. Offerte, prodotti, ordini

2.1. Le offerte del Fornitore sono vincolanti. Le offerte devono avere forma scritta, testuale (ivi compresi fax o e-mail) o avvenire tramite scambio di dati elettronici (di seguito denominato "**EDI**"), secondo quanto richiesto da Swarovski.

2.2. Gli ordini di acquisto di Swarovski saranno validi solo se emessi per iscritto, se aventi forma testuale (ivi compresi fax o e-mail) o se effettuati tramite EDI e, se recanti un numero di ordine di acquisto univoco.

2.3. Affinché le modifiche o gli emendamenti a un ordine di acquisto e a una singola transazione siano efficaci, necessitano della conferma esplicita di Swarovski per iscritto, con forma testuale (ivi compresi fax o e-mail) o tramite EDI.

2.4. Tutte le offerte sottoposte dal Fornitore a Swarovski non riportano, né costituiscono alcuna base di calcolo per i prezzi, a prescindere dagli interventi intrapresi dal Fornitore, al fine di preparare e presentare l'offerta.

### 3. Specifiche di prodotti, servizi, conformità alle norme

3.1. I Prodotti devono recare in modo chiaramente visibile il nome, i logotipi, i marchi o gli slogan distintivi del Fornitore (di seguito denominati "**Marchi del Fornitore**") e presentare, applicati in modo fisso e sotto forma di incisione chiaramente visibile e fissa, targhette di metallo, marchi d'identificazione, marchi a laser permanente, oppure etichette fisse chiaramente visibili, di analoga fattura. Il Fornitore è tenuto a rispettare le istruzioni di Swarovski (se esistenti) adeguate a tale aspetto.

3.2. I Prodotti devono essere privi di vizi, in particolare, devono essere conformi alle specifiche riportate o cui si fa riferimento nell'ordine di acquisto, o ad altre specifiche concordate per iscritto (se esistenti). I Prodotti devono essere di ultima generazione e soddisfare le funzioni e gli scopi indicati.

3.3. Swarovski può richiedere al Fornitore di accettare modifiche ragionevoli d'apportare ai Prodotti. Eventuali altri cambiamenti relativi ai Prodotti saranno consentiti solo se concordati per iscritto.

3.4. Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi a tutte le leggi e normative obbligatorie vigenti e alle norme delle organizzazioni professionali, associazioni specializzate e standard industriali (di seguito denominati "**Standard Industriali**"), ivi comprese le leggi e le normative obbligatorie vigenti e gli Standard Industriali in vigore in tutto il mondo, relativamente alla produzione, etichettatura, conservazione, fornitura, trasporto o smaltimento di Prodotti, in particolare a tutti i requisiti di regolamentazione ai sensi delle leggi e delle normative in materia di sicurezza dei Prodotti, di limitazione o divieto di utilizzo di determinate sostanze, agenti chimici, di ambiente e di controllo delle esportazioni, oltre ai relativi Standard Industriali. Il Fornitore garantisce inoltre di rispettare tutte le leggi anti-corruzione vigenti.

3.5. Il Fornitore garantisce che (a) i Prodotti sono forniti senza riserva di titolarità alcuna, né altra garanzia del Fornitore; (b) i Prodotti (ivi compresi i Marchi del Fornitore) sono privi di vizi di titolarità e, in particolare, privi di *copyright*, brevetti, diritti di invenzione, disegni industriali, diritti su modelli di utilità, diritti su nomi, diritti su logotipi, diritti su slogan distintivi, diritti su marchi o altri diritti di proprietà intellettuale e industriale ("**Diritti di PI**") di terzi, oltre a essere privi di ipoteche, diritti di pegno, diritti di prelazione, opzioni e altri gravami, diritti di distribuzione e garanzie di terzi; (c) il Fornitore ha la facoltà di vendere Prodotti a Swarovski privi di qualsiasi diritto di cui al Paragrafo 3.5.(b); e che (d) non sono violati Diritti di PI di terzi, in particolare attraverso il marketing, la pubblicità, la vendita, la distribuzione e l'uso di Prodotti di Swarovski, in conformità alle Condizioni.

3.6. Il Fornitore è tenuto a fornire a Swarovski (a) eventuali istruzioni e linee guide applicabili in materia di sicurezza, conservazione, manipolazione, funzionamento e manutenzione, oltre a certificati di prova per i Prodotti, così come (b) informazioni dettagliate e specifiche di Prodotti e relativi ingredienti.

### 4. Prezzi, termini di pagamento

4.1. I prezzi concordati da Swarovski e dal Fornitore sono prezzi fissi, escluse le imposte vigenti sulle vendite, l'IVA o eventuali addebiti simili che saranno fatturati a parte, oltre a imposte e oneri governativi, che Swarovski o il Fornitore devono

trattenere in virtù delle leggi vigenti. Se non diversamente concordato per iscritto, i prezzi devono essere DDP, come da Incoterms 2010, al luogo di consegna, specificato da Swarovski nell'ordine di acquisto. I prezzi comprendono tutti i costi di fornitura, trasporto, imballaggio e gli oneri accessori. Le variazioni di prezzo saranno valide solo se concordate per iscritto.

4.2. I termini di pagamento sono a trenta (30) giorni netto, o a quattordici (14) giorni con uno sconto del tre per cento (3%), previa consegna puntuale dei Prodotti e ricezione di una fattura debitamente compilata e verificabile da Swarovski. Le fatture non devono essere emesse prima della spedizione dei Prodotti e non devono essere inviate unitamente ai Prodotti.

4.3. Tutte le fatture devono essere emesse in conformità al modello di fattura consegnato al Fornitore da Swarovski (se esistente) e contenere (i) il numero di ordine di acquisto completo e la data, (ii) un elenco dei Prodotti forniti e le relative quantità, oltre (iii) al prezzo. Questi requisiti si applicano anche se le parti hanno concordato una fatturazione collettiva. Le fatture che non soddisfano i requisiti di cui sopra non saranno accettate e non saranno ritenute ricevute fino al momento in cui non saranno state corrette o completate.

### 5. Consegna, data di consegna e titolarità

5.1. Se non diversamente concordato per iscritto, le consegne dei Prodotti devono essere DDP, come da Incoterms 2010, al luogo di consegna specificato da Swarovski nell'ordine di acquisto.

5.2. Il Fornitore è tenuto a rispettare le politiche di fornitura dei Prodotti di Swarovski, le normative e le procedure vigenti presso la struttura Swarovski in cui viene effettuata la consegna, in base a quanto comunicato da Swarovski al Fornitore. I prodotti devono essere confezionati in modo appropriato e idoneo a un trasporto sicuro.

5.3. In tutti i documenti di transito, lettere di vettura o altri documenti di fornitura e spedizione e in qualsiasi altra comunicazione, devono essere presenti i numeri degli ordini di acquisto completi e qualunque altra informazione concordata. Inoltre, i documenti di fornitura e di spedizione devono contenere ogni altra documentazione e informazione necessaria, in particolare (i) due fatture, (ii) certificati di circolazione e certificati di origine (Modulo A) per l'elaborazione presso le dogane, (iii) un elenco dei Prodotti forniti, (iv) il (i) numero(i) della tariffa doganale e (v) il peso netto dei Prodotti forniti.

5.4. Le date e i periodi di consegna concordati per i Prodotti sono vincolanti. La data di ricezione dei Prodotti nel luogo di fornitura specificato da Swarovski, è importante per il rispetto dei periodi e le date di consegna del Fornitore. Le Parti possono concordare consegne parziali da parte del Fornitore, purché l'accordo sia messo per iscritto, abbia un formato di testo (ivi compresi fax o e-mail) o avvenga attraverso EDI. In questo caso, il Fornitore deve indicare nei documenti di consegna la porzione rimanente ancora da fornire.

5.5. Se non diversamente concordato per iscritto, con un formato testo (ivi compresi fax o e-mail) o mediante EDI, Swarovski non è tenuta ad accettare consegne parziali o anticipate dei Prodotti. Swarovski si riserva il diritto di rifiutare l'accettazione di tali forniture e di restituire i Prodotti a spese e a rischio del Fornitore. Se i Prodotti forniti in anticipo non sono restituiti, saranno conservati da Swarovski fino alle date o ai periodi di consegna concordati a spese e a rischio del Fornitore. In alternativa, Swarovski può accettare tali forniture, ma i termini di pagamento concordati restano inalterati. In caso di consegne parziali, il Fornitore deve indicare nei documenti di consegna la porzione rimanente ancora da fornire. Swarovski può accettare tali forniture e, in tal caso si applicano i termini di pagamento concordati su base pro-rata e, le date o i periodi di consegna resteranno inalterati.

5.6. Nel caso in cui al Fornitore siano note circostanze a seguito delle quali i periodi o le date di consegna non possono essere rispettati, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione scritta a Swarovski senza ulteriore ritardo, indicando le motivazioni e la probabile durata del ritardo. Questa condizione non incide sui periodi e sulle date concordate per la consegna. In caso di fornitura insufficiente o di qualsiasi altra deficienza da parte del Fornitore, il Fornitore deve fare del proprio meglio per soddisfare di preferenza i propri obblighi di fornitura nei confronti di Swarovski (p. es., distribuzione privilegiata a Swarovski).

5.7. Nel caso di una consegna ritardata o incompleta di un Prodotto, (a) una volta trascorso inefficacemente un periodo ragionevole di tempo concesso da Swarovski, oppure in assenza di tale concessione nel caso in cui le Parti abbiano concordato una fornitura *just-in-time*, Swarovski ha la facoltà di rescindere di rescindere in toto o in parte la singola transazione e, (b) il Fornitore è tenuto a pagare i danni e a sostenere e rimborsare a Swarovski tutti i costi e le spese, ivi compresi i costi per i prodotti sostituiti, nel caso di rescissione da parte di Swarovski, a causa della fornitura ritardata o incompleta.

5.8. La titolarità ai Prodotti viene trasferita a Swarovski all'atto della consegna. Swarovski rifiuta qualsiasi riserva di titolarità da parte del Fornitore.

### 6. Richiesta di risarcimento per vizi

6.1. Il Fornitore svolgerà un'ispezione qualitativa dei Prodotti in uscita, redigendo in merito una documentazione dettagliata. Swarovski non è soggetta ad alcun obbligo di ispezione e notifica, relativamente alle sue richieste di risarcimento per vizi. In particolare, Swarovski non è soggetta ad alcun obbligo, ma si riserva il diritto di svolgere un'ispezione all'ingresso dei Prodotti o di notificare eventuali vizi entro un determinato periodo. La mancata esecuzione di un'ispezione all'ingresso

dei Prodotti o di una notifica di vizi entro un determinato periodo, non comporta alcuna perdita di eventuali diritti di rivendicazione per vizi da parte di Swarovski. Swarovski si riserva il diritto di rifiutare i Prodotti viziati.

6.2. In caso di un vizio, individuato da Swarovski, a discrezione di Swarovski stessa: (i) il Fornitore svolgerà l'adempimento successivo, riparando i Prodotti viziati o sostituendoli con Prodotti non viziati; (ii) Swarovski può rescindere la singola transazione; (iii) Swarovski può richiedere che il Fornitore emetta una nota di credito a Swarovski pari all'importo del prezzo dei Prodotti in questione; (iv) Swarovski può ridurre il prezzo; oppure (v) Swarovski può intervenire in prima persona per correggere il difetto o per farlo fare a terzi, a spese del Fornitore.

6.3. In caso di difetti di serie (difetti dello stesso tipo che si manifestano in almeno il cinque per cento (5%) dei Prodotti consegnati), Swarovski può rifiutare l'intera fornitura come viziata e rivendicare il proprio diritto al risarcimento per vizi, ai sensi del Paragrafo 6, relativamente all'intera fornitura. Swarovski si riserva il diritto di rifiutare l'intera fornitura per qualsiasi altro motivo correlato alla qualità.

6.4. Il luogo dell'adempimento successivo deve essere il posto in cui il Prodotto difettoso si trova al momento, in conformità alla sua funzione usuale o concordata.

6.5. Il Fornitore deve sostenere e rimborsare a Swarovski tutti i costi e le spese correlati a un vizio e l'adempimento successivo, ivi compresi i costi per l'ispezione dei Prodotti, l'identificazione dei vizi, il trasporto, la manodopera e il materiale, lo smistamento, la preparazione della macchina, l'eliminazione dei vizi da parte di Swarovski, oltre allo smontaggio e all'installazione.

6.6. Il periodo di restrizione deve essere di ventiquattro (24) più tre (3) mesi dalla consegna del Prodotto. Nel caso di una prestazione successiva mediante sostituzione del Prodotto viziato con un Prodotto non viziato, il periodo di restrizione comincia daccapo, partendo dall'atto della fornitura sostitutiva, a meno che tale fornitura sostitutiva non appaia insignificante in virtù del suo volume, durata e costi, o a meno che Swarovski non abbia dovuto sopporre che, alla luce della reazione del Fornitore, il Fornitore non si sia ritenuto obbligato a svolgere un adempimento successivo, ma che piuttosto abbia compiuto un gesto di benevolenza o di altro genere analogo. Lo stesso dicasi nel caso di una riparazione del vizio, per quanto concerne il vizio medesimo o le conseguenze di una mancata riparazione.

6.7. Le richieste di risarcimento di Swarovski ai sensi del presente Paragrafo 6 vanno ad aggiungersi a quelle ammesse per legge o alle garanzie implicite per vizi, a disposizione di Swarovski.

6.8. Le richieste di risarcimento per vizi ai sensi del presente Paragrafo 6 e quelle ammesse per legge o le garanzie implicite per vizi a disposizione di Swarovski, possono essere sostenute da Swarovski anche nel rispetto di garanzie concesse dal Fornitore. In casi in cui il Fornitore abbia fornito una garanzia, la responsabilità del pagamento dei danni è indipendente dalla colpa. Restano inalterate eventuali ulteriori richieste di risarcimento direttamente risultanti da una garanzia concessa dal Fornitore.

6.9. Swarovski non è soggetta ad alcun obbligo di restituzione dei Prodotti viziati.

## 7. Vendita di Prodotti, Marchi del Fornitore, Foto dei Prodotti

7.1. Swarovski e le sue affiliate hanno il diritto perpetuo, trasferibile e cedibile in sub-licenza di commercializzare, promuovere, pubblicizzare, vendere e distribuire in tutto il mondo (compresi fra l'altro i rivenditori indipendenti) i Prodotti.

7.2. Il Fornitore ivi concede a Swarovski e alle sue affiliate il diritto perpetuo, trasferibile e cedibile in sub-licenza di usare i Marchi del Fornitore applicati sui Prodotti allo scopo di commercializzare, promuovere, pubblicizzare, vendere e distribuire in tutto il mondo i Prodotti. Su richiesta di Swarovski, il Fornitore fornisce a Swarovski tali Marchi del Fornitore in un formato elettronico o di altra natura, in base alla scelta effettuata da Swarovski.

7.3. Su richiesta di Swarovski, il Fornitore procurerà a Swarovski fotografie dei Prodotti (di seguito denominate "**Foto dei Prodotti**"), indicate per il marketing, la promozione e la pubblicità dei Prodotti e in un formato elettronico o di altra natura, scelto da Swarovski. Il Fornitore ivi concede a Swarovski e alle sue affiliate il diritto perpetuo, trasferibile e cedibile in sub-licenza di usare le Foto dei Prodotti allo scopo di commercializzare, promuovere, pubblicizzare, vendere e distribuire in tutto il mondo i Prodotti. Il Fornitore garantisce che le Foto dei Prodotti sono prive di eventuali *copyright* e altri diritti di proprietà intellettuale di terzi e che terzi non vantano diritti morali sulle Foto dei Prodotti.

7.4. Su richiesta di Swarovski, il Fornitore ivi concede a Swarovski e alle sue affiliate il diritto perpetuo, trasferibile e cedibile in sub-licenza a livello internazionale, a inserire un link dal sito web di Swarovski a quello del Fornitore, ai fini di marketing, promozione e pubblicità dei Prodotti. Swarovski non può essere ritenuto responsabile dei contenuti del sito web del Fornitore.

7.5. Swarovski commercializza, promuove, pubblicizza, vende e distribuisce i Prodotti e i Prodotti Swarovski a suo proprio nome e per suo proprio conto. Ai sensi delle presenti Condizioni, Swarovski non è soggetta ad alcun obbligo nei confronti del Fornitore (i) di commercializzazione, promozione, pubblicità, vendita e distribuzione dei Prodotti e dei Prodotti Swarovski, né di realizzazione di alcuna promozione di vendita (di seguito denominate "**Attività di vendita**"), (ii) di impegno massimo nel realizzare quando sopra, (iii) di coordinamento di Attività di vendita con il Fornitore, (iv) di segnalazione o comunicazione di eventuali informazioni in

relazione alle Attività di vendita o di qualsivoglia previsione al Fornitore, (v) di presenza a riunioni con il Fornitore, relativamente alle Attività di vendita, (vi) di rispetto di eventuali direttive del Fornitore, o (vii) di approvvigionamento di prodotti, esclusivamente dal Fornitore, di mancato approvvigionamento di eventuali Prodotti o di prodotti analoghi da parte dei concorrenti del Fornitore o di altre terze parti, o di astensione dalla concorrenza.

## 8. Responsabilità per danni, responsabilità del prodotto, assicurazione

8.1. Se non diversamente concordato per iscritto, (a) il Fornitore è responsabile di tutti i danni causati da condotta scorretta o negligenza o da violazione di una garanzia da parte del Fornitore e, (b) la responsabilità del Fornitore per i danni causati ai sensi della legge vigente, non è in nessun modo esclusa o limitata.

8.2. Il Fornitore è tenuto a inviare a Swarovski avvisi conformi a qualsivoglia legge e normativa vigenti in tutto il mondo e applicabili ai Prodotti.

8.3. Il Fornitore è tenuto ad adempiere ai propri obblighi di monitoraggio dei Prodotti. Il Fornitore è tenuto a informare immediatamente Swarovski per iscritto, qualora sia venuto a conoscenza o sospetti (i) eventuali vizi dei Prodotti, o di altre caratteristiche del Prodotto, rilevanti ai fini della responsabilità del prodotto, in particolare, che paiono giustificare misure di difesa, azioni di assistenza o richiami (di seguito denominate "**Misure sul campo**") e (ii) relativi ordini di enti governativi, decisioni giudiziarie e azioni legali intente o imminenti, da parte di terzi. Il Fornitore deve coordinare con Swarovski le Misure sul campo a carico di Swarovski medesima; inoltre, il Fornitore deve assicurare e fornire a Swarovski tutte le prove necessarie e le informazioni importanti del caso. Il Fornitore deve collaborare a proprie con Swarovski, nel rispetto delle Misure sul campo di Swarovski, relative ai Prodotti.

8.4. Il Fornitore deve sostenere e rimborsare a Swarovski di tutti i costi e le spese sostenute (ivi comprese, spese legali eque) per le Misure sul campo di Swarovski, se intraprese da Swarovski quali misure precauzionali, o altrimenti, nella misura in cui tali Misure sul campo traggano origine dall'ambito di responsabilità o dall'organizzazione del Fornitore. Il Fornitore deve rimborsare a Swarovski il prezzo d'acquisto dei Prodotti interessati e Swarovski può restituire tali Prodotti al Fornitore, a spese del Fornitore medesimo.

8.5. Al Fornitore spetta l'onere probatorio in base a cui deve dimostrare che un qualsiasi vizio del Prodotto o altra caratteristica del Prodotto, non sia rilevante ai fini della responsabilità del Prodotto e non giustifichi alcuna Misura sul campo, in particolare, che non giustifichi le speciali Misure sul campo attuate da Swarovski.

8.6. Il Fornitore è tenuto a stipulare e a mantenere un'adeguata copertura assicurativa di tipologia e importo sufficienti a tutelarsi da eventuali rischi derivanti dai Prodotti, ivi compresa un'assicurazione per la responsabilità dei prodotti (in caso di lesione a persone, danno materiale, perdita economica e Misure sul campo) e una copertura per la responsabilità assunta a livello contrattuale, ad ogni modo per un importo non inferiore a cinque milioni di euro (EUR 5.000.000) per azione legale e con copertura internazionale (compresi Stati Uniti e Canada). Su richiesta di Swarovski, il Fornitore è tenuto a presentare prove idonee dell'esistenza di tale assicurazione a Swarovski. Swarovski ha il diritto di specificare i requisiti minimi di copertura. Gli obblighi del Fornitore di cui sopra, non limitano la responsabilità del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni.

## 9. Forza maggiore

Laddove il Fornitore sia impossibilitato a svolgere i propri obblighi di consegna per tempo, a causa di forza maggiore, come atti di governi, mobilitazioni militari, guerra, conflitti militari, terrorismo, sommosse civili o catastrofi naturali (di seguito denominate "**Forza maggiore**"), il Fornitore può posticipare la fornitura fino al termine dell'impedimento. Laddove, a causa di Forza maggiore, a Swarovski sia impedito di accettare la fornitura di Prodotti, Swarovski può posticipare tale accettazione fino al termine dell'impedimento. Nel caso in cui l'impedimento prosegua per quattro o più (4) settimane, entrambe le Parti hanno la facoltà di rescindere la singola transazione interessata, mentre dovranno essere escluse eventuali richieste di risarcimento del danno. La Parte interessata dalla Forza maggiore è tenuta a inviare quanto prima un avviso al Fornitore relativamente all'inizio e al termine anticipato di tali circostanze.

## 10. Proprietà, Diritti di PI

10.1. Tutti gli elementi, i documenti e gli altri materiali e informazioni, comprese le Informazioni riservate (secondo quanto stabilito al Paragrafo 11.1) di Swarovski o quelli messi a disposizione da Swarovski al Fornitore (di seguito denominati "**Materiali di Swarovski**"), restano di proprietà di Swarovski medesima. Il Fornitore non deve usare i Materiali di Swarovski per scopi diversi da quelli dell'adempimento della singola transazione e non deve mettere a disposizione di terzi i Materiali di Swarovski, ad eccezione di subappaltatori aventi la necessità specifica di usare i Materiali di Swarovski per lo svolgimento di una singola transazione. Il Fornitore è tenuto a restituire immediatamente i Materiali di Swarovski in qualsiasi momento, dietro richiesta di Swarovski stessa o su sua iniziativa, comunque non oltre il momento in cui è stato raggiunto lo scopo per il quale i Materiali di Swarovski sono stati messi a disposizione del Fornitore, ad esempio, all'atto dell'adempimento della

singola transazione.

10.2. Swarovski conserva tutti i Diritti di PI sui Materiali di Swarovski o quelli ad essi associati, oltre al diritto di registrare qualsivoglia diritto (di seguito denominati "**Diritti di PI di Swarovski**"). Il Fornitore non ha la facoltà di utilizzare i Diritti di PI di Swarovski, né alcun contenuto, ivi compresi i Materiali di Swarovski, conseguentemente protetti, se non concesso ai sensi delle presenti Condizioni o altrimenti concordato per iscritto. In particolare, i Materiali di Swarovski e i Diritti di PI di Swarovski non possono essere usati dal Fornitore per pubblicità, promozione o scopi di marketing, né in pubblicazioni.

10.3. Il Fornitore non deve screditare Swarovski e, se non diversamente concordato per iscritto, non deve pretendere alcun rapporto fra Fornitore o Prodotti e Swarovski e non deve fare riferimento a Swarovski in pubblicazioni o in altri tipi di documenti informativi del Fornitore, siano essi scritti o verbali.

## 11. Riservatezza

11.1. Per "**Informazioni riservate**" s'intendono tutti gli accordi contrattuali fra le parti, le informazioni relative alla cooperazione del Fornitore con Swarovski e tutte le informazioni di Swarovski contrassegnate o identificate come "riservate" o in modo analogo, oppure che sono confidenziali di natura. Le Informazioni riservate comprendono informazioni commerciali e tecniche, ordini di acquisto, disegni e specifiche, forniti da Swarovski al Fornitore.

11.2. Il Fornitore è tenuto a mantenere uno stretto riserbo sulle Informazioni riservate, senza divulgarle a terzi, né consentire loro alcun accesso parziale o totale alle Informazioni riservate. Il Fornitore è tenuto a tutelare le Informazioni riservate adottando lo stesso grado di attenzione utilizzato per proteggere le proprie informazioni riservate, che non risulti inferiore a quello di norma impiegato. Il Fornitore è tenuto a divulgare le Informazioni riservate solo a quei dipendenti e subappaltatori del Fornitore aventi una particolare esigenza di conoscerle per l'adempimento di una singola transazione, a condizione che siano vincolati ad obblighi di riservatezza, non meno restrittivi di quelli riportati al presente Paragrafo 11. Il Fornitore non deve utilizzare le Informazioni riservate per alcuno scopo diverso da quello dell'adempimento della singola transazione. Gli obblighi di riservatezza di cui sopra, restano validi anche dopo la conclusione del rapporto professionale fra le Parti.

11.3. Gli obblighi di riservatezza di cui sopra non si applicano alle informazioni che sono (a) o che diventano pubblicamente note attraverso azioni non autorizzate del Fornitore; (b) che sono già note al Fornitore senza alcun obbligo di riservatezza prima di averle ricevute da Swarovski; (c) che sono state sviluppate indipendentemente dal Fornitore senza l'uso delle Informazioni riservate; (d) che sono approvate per iscritto da Swarovski affinché siano divulgate; o che (e) debbano essere divulgate ai sensi di un requisito di legge o di un ordine da parte di un ente governativo o di una decisione di un giudice, a condizione che il Fornitore fornisca per tempo a Swarovski un preavviso in merito a tale requisito, prima di qualsiasi divulgazione e che limiti la divulgazione medesima per quando consentito dalla legge.

11.4. Il Fornitore è tenuto a restituire o a distruggere immediatamente le Informazioni riservate, oltre alle relative copie in qualsiasi momento, dietro richiesta di Swarovski o su sua iniziativa, non oltre il momento in cui è stato raggiunto lo scopo per il quale le Informazioni riservate sono state divulgate dal Fornitore, ad esempio, all'atto dell'adempimento della singola transazione. Il Fornitore è tenuto a certificare per iscritto l'avvenuta restituzione e/o distruzione, su richiesta di Swarovski.

## 12. Indennizzo da parte del Fornitore, Diritti di PI di terzi

12.1. Il Fornitore è tenuto a tenere indenne e mallevata Swarovski da qualsivoglia ricorso, danno, costo e spesa (ivi comprese eventuali spese legali eque), derivanti, risultanti, o correlati (a) alla violazione di leggi e normative obbligatorie vigenti e agli Standard Industriali, ivi comprese le leggi e le normative obbligatorie vigenti e gli Standard Industriali in vigore in tutto il mondo, relativamente alla produzione, etichettatura, conservazione, fornitura, trasporto o smaltimento di Prodotti, in particolare tutti i requisiti di regolamentazione ai sensi delle leggi e delle normative in materia di sicurezza dei prodotti, limitazione o divieto di utilizzo di determinate sostanze, di ambiente e di controllo delle esportazioni, oltre ai relativi Standard Industriali e alle leggi anti-corruzione per i Prodotti; (b) alla violazione di leggi nazionali o estere in materia di responsabilità del prodotto, nella misura in cui la violazione tragga origine dall'ambito di responsabilità o dall'organizzazione del Fornitore; (c) alla violazione di Diritti di PI di terzi per i Prodotti o al marketing, promozione, pubblicità, vendita, distribuzione o utilizzo dei Prodotti da parte di Swarovski, in conformità alle Condizioni e, (d) a vizi dei Prodotti. Tale obbligo a tenere indenne e mallevare viene applicato a prima richiesta.

12.2. Nel caso in cui i Prodotti violino Diritti di PI di terzi, il Fornitore è tenuto a fare del proprio meglio per porre Swarovski in una posizione tale da utilizzare i Prodotti senza violare i diritti di PI di terzi.

12.3. Non saranno pertanto pregiudicati ulteriori ricorsi per vizi.

## 13. Concorrenza, conformità

13.1. Il Fornitore rimarrà competitivo nei confronti degli altri fornitori, in termini

di prezzi, tecnologia, qualità e altre condizioni di fornitura sostanziali.

13.2. Il Fornitore è tenuto a rispettare il "Codice etico di Swarovski – per i fornitori", per tutta la durata del suo rapporto professionale con Swarovski.

## 14. Tutela dei dati

Il Fornitore è obbligato a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali, relativamente a quelli correlati a Swarovski, alle sue affiliate e ai suoi dipendenti. Swarovski ha la facoltà di concedere l'accesso ai dati personali del Fornitore, ad affiliate di Swarovski a livello internazionale, a causa del normale svolgimento dell'attività commerciale.

## 15. Cessione, subappalto

Il Fornitore può cedere i propri diritti e doveri in tutto o in parte, solo previo consenso scritto di Swarovski. A Swarovski è concessa la cessione dei propri diritti e doveri in tutto o in parte, in particolare alle proprie affiliate.

## 16. Legge vigente, composizione di controversie e foro competente

16.1. Tutte le relazioni di natura legale fra Swarovski e il Fornitore saranno disciplinate esclusivamente dalla legislazione italiana, anche nei casi in cui sussistano conflitti legislativi. L'applicabilità delle Convenzioni delle Nazioni Unite ai contratti per la vendita internazionale di merci è ivi esplicitamente esclusa.

16.2. Per tutte le controversie derivanti o correlate alle presenti Condizioni o a una singola transazione, le Parti accettano che il foro di Milano avrà giurisdizione esclusiva.

## 17. Varie

17.1. Tutti gli avvisi che necessitano della forma scritta, saranno inviati anticipatamente all'altra Parte via fax o per e-mail.

17.2. Una società del Gruppo Swarovski non sarà responsabile congiuntamente o disgiuntamente per debiti o altri obblighi di qualunque altra società facente parte del Gruppo Swarovski.

17.3. Il Fornitore ha la sola facoltà di esercitare un diritto di ritenzione o di compensazione, nel caso in cui le sue domande riconvenzionali siano definitive, non siano contestate o siano state riconosciute da Swarovski. L'esercizio di qualsivoglia diritto di ritenzione deve essere consentito solo nella misura in cui la domanda riconvenzionale si basa sulla stessa relazione contrattuale.

17.4. Se le disposizioni di una singola transazione o le Condizioni dovessero essere o diventare nulle in toto o in parte, la validità delle disposizioni rimanenti resterà inalterata. La disposizione nulla in toto o in parte è da intendersi sostituita da quella disposizione il cui effetto risulta più vicino a quello commerciale della disposizione nulla.

17.5. Il mancato esercizio di qualsivoglia diritto ai sensi del presente atto o il relativo ritardo, non sono da ritenersi una rinuncia a tale diritto in quella circostanza o in un'altra futura. La rinuncia avrà efficacia esclusivamente se in forma scritta e se firmata da entrambe le Parti. Le Parti sono contraenti indipendenti e non sono da intendersi partner o *joint venture*, né devono avere un rapporto di impiego, di distribuzione o di agenzia.

Swarovski, settembre 2015

(Luogo e data)

Fornitore